



Conferenza dell'Autorità d'Ambito

ATTO N°151

OGGETTO: Presa d'atto della risultanza tecnica del metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 ai sensi della delibera n.585/2012/R/idr approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.

L'anno duemilatredici addì 24 aprile, nella sala ex-incubatore sita presso il Tecnoparco del Lago Maggiore in via dell'industria 29/3 a Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 18/04/2013 protocollo n.273, in ottemperanza dell'art. 8 della Convenzione per l'Istituzione dell'Autorità d'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", alle ore 15:00 inizia la Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Dalle firme risultano presenti

Ente rappresentato	Nominativo	% di rappresentanza	Presenti	Assenti
Provincia di Novara - Presidente	Diego Sozzani	12,739	12,739	
Provincia del VCO	Massimo Nobili	12,261		12,261
B.T.O. 1 Alta Agogna	Giuseppe Fasola	3,878	3,878	
B.T.O. 2 Bassa Agogna	Gaudenzio Sarino	1,318		1,318
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	Enrico Bertone - delegato	3,801	3,801	
B.T.O. 4 Cusio	Nello Francesco Ferlaino	0,490		0,490
B.T.O. 5 Lago Maggiore	Giovanni Orlando	4,786	4,786	
B.T.O. 6 Media Agogna	Luigi Zabarini	2,307	2,307	
B.T.O. 7 Media Valsesia	Renzo Rusca	3,828	3,828	
B.T.O. 8 Novara	Lia Michele - delegato	7,332	7,332	
B.T.O. 9 Ovest Ticino	Enrico Ruggerone - delegato	7,912	7,912	
B.T.O. 10 Verbania	Massimo Manzini	2,276		2,276
C.M. delle Valli dell'Ossola	Filippo Cigala Fulgosa - delegato	24,253	24,253	
C.M. del Verbano	Danilo Garzoli - delegato	5,321	5,321	
C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e Basso Toce, Due Laghi	Paolo Marchesa Grandi	7,498	7,498	
TOTALE		100,000	83,655	16,345

Partecipano il direttore dell'Autorità d'Ambito, Paolo Cerruti e il consulente giuridico amministrativo avv. Antonino Princiotta.

Il Presidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di quote pari a 83,655/100 procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:



Preso d'atto della risultanza tecnica del metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 ai sensi della delibera n.585/2012/R/idr approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti

Il presidente Sozzani introduce l'argomento all'ordine del giorno illustrando le attività ed il percorso tecnico svolto a partire dagli ultimi mesi del 2012 come già trattato in più occasioni in sede di Comitato Esecutivo e Conferenza d'Ambito. L'attività svolta in questi mesi dall'Autorità d'Ambito n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese è riconducibile ad un processo di verifica della validità degli elementi tecnico economici forniti dai gestori e utilizzati per l'elaborazione della nuova metodologia tariffaria per gli anni 2012 e 2013.

Il Presidente prosegue chiarendo che tale proposta deliberativa si configura come una presa d'atto delle risultanze tecniche predisposte secondo il metodo tariffario transitorio approvato, lo scorso 28 dicembre, dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Tale scelta risulta obbligata in ragione del fatto che la competenza in merito all'approvazione delle tariffe del SII risulta trasferita - con decreto-legge c.d. Salva Italia - alla stessa Aeg.

L'importanza di tale provvedimento, conclude il Presidente, consente di presentare una proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013 inferiore rispetto a quella che si avrebbe con l'applicazione, da parte dell'Autorità Nazionale, del metodo di calcolo integrale. In particolare per i territori gestiti dalla Società:

- i) Acqua Novara. VCO un incremento pari a 1,22% per l'anno 2012 e 5,60% per l'anno 2013 - in luogo del 2,8% per il 2012 e 7,5% per il 2013 risultante dall'applicazione integrale del metodo;
- ii) Comuni Riuniti VCO la conferma delle tariffe già approvate dall'ATO per l'anno 2012 ed un incremento del 5,63% per il 2013 - in luogo del 5,4% e 7,6% rispettivamente per l'anno 2012 e 2013 risultante dall'applicazione integrale del metodo;
- iii) Idrablu una riduzione del 2,97% per il 2012 ed un incremento dello 0,15% per il 2013 - Tale riduzione risulta determinata dal mancato rispetto degli obiettivi di investimento preventivati.

Al termine della presentazione il Presidente invita gli intervenuti a formulare eventuali osservazioni.

Dal successivo dibattito emerge indistintamente la necessità di evidenziare che tale proposta, pur non pienamente condivisa, si prefigge, con grande senso di responsabilità, l'obiettivo di salvaguardare principalmente l'interesse dei cittadini e del territorio dell'Ato n.1 - contenendo l'impatto sui bilanci delle famiglie e delle attività economiche - pur rispettando sia le scelte stabilite dal legislatore nazionale che i vincoli metodologici e temporali imposti dall'Aeg.

Prende la parola il sig. Marchesa Grandi, rappresentante della Comunità Montana Cusio Mottarone, Val Strona e Basso Toce Due Laghi, evidenziando che tale proposta è il risultato di un difficoltoso percorso tecnico/politico che necessariamente dovrebbe coinvolgere tutti i rappresentanti in Conferenza d'Ambito nonché rappresentati del territorio dell'Ato 1 al fine di promuovere e garantire un maggior interesse alle problematiche legate al servizio idrico che, nell'attuale situazione di crisi economica e sociale, ricopre un ruolo essenziale.

Non essendoci richieste di intervento il Presidente mette in votazione la seguente proposta di deliberazione.



LA CONFERENZA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

richiamato il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art. 154 “Tariffa del servizio idrico integrato”;

richiamata la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”, in particolare l'art. 8 “Tariffa d'ambito”;

vista la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n°1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese” al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

richiamata la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in capo agli enti locali, ai sensi dell'art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato;

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'art. 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l'art. 10, comma 14 “L'Agenzia ... [ora l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas] *predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»*”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116, “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato” proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), con il quale è stato parzialmente abrogato l'art.154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l’*“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*;

preso atto dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481

considerato che l'individuazione della totalità delle funzioni spettanti all'Autorità, è demandata al DPCM di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in relazione alle funzioni già



attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n.70/11 e di cui l'articolo 10, comma 15, ha disposto il trasferimento.

preso atto che in data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il DPCM inerente l'individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. In particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas:

[...]

c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

d) predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR con la quale è stato istituito un Gruppo di lavoro che svolga attività ricognitive e preparatorie relative alle nuove funzioni attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas in materia di servizi idrici;

richiamata la deliberazione l'Energia Elettrica ed il Gas del 1 marzo 2012 n.74/2012/R/idr con la quale è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

considerata la nota prot.n. 0011928 del 17 aprile 2012 con la quale l'AEEG comunica a questa Autorità d'Ambito l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari, precisando in particolare che "Nelle more dell'emanazione dei suddetti provvedimenti tariffari, che saranno comunque aperti alla consultazione dei soggetti interessati, si invitano codeste spettabili



Amministrazioni a tenere conto delle azioni in corso di svolgimento da parte della scrivente Autorità nell'assumere le determinazioni di competenza.”;

visto il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” con il quale l’AEEG ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;

visto il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” con il quale l’AEEG ha, tra le altre cose, delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all’approvazione del metodo tariffario transitorio;

richiamata la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR con la quale sono stati definiti i contenuti informativi e procedurali di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato;

richiamata la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 11 ottobre 2012 n. 412/2012/R/idr “*Modifiche alla deliberazione 347/2012/R/idr - Differimento del termine per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione autonoma Valle d’Aosta*” con la quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la trasmissione delle informazioni da parte dei soggetti gestori in regime di MTN ed al 15 novembre 2012 per i soggetti gestori ex CIPE;

preso atto dell’avvenuta trasmissione, nei termini stabiliti, delle schede di raccolta dati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, in particolare:

- Acqua novara.VCO SpA prot.n. 1740N\AD\EGF del 31/10/2012;
- Comuni Riuniti VCO Srl prot.n 619 del 31/10/2012;
- Idrablu SpA prot.n 529 del 31/10/2012.

richiamata la deliberazione dell’Autorità d’Ambito del 19 dicembre 2012 n.145 “*Determinazione in merito alla tariffa per l’anno 2013*” con la quale, nelle more dell’approvazione del metodo transitorio da parte dell’AEEG, è stata confermata per l’anno 2013 la modulazione tariffaria prevista per l’anno 2012.

richiamata la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 28 dicembre 2012 n.585/2012/R/idr “*Regolazione dei Servizi Idrici: Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*”;

richiamate le note prot. n. 71, 72 e 73 del 1 febbraio 2013 con le quale l’Autorità d’Ambito ha avviato, ai sensi della deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 - art.6 “*Procedura di approvazione delle tariffe*”, la procedura partecipata con i gestori interessati per la predisposizione della proposta tariffaria.

rilevato i numerosi incontri tra l’Autorità d’Ambito e i Gestori interessati finalizzati alla corretta impostazione del procedimento di applicazione del nuovo metodo tariffario.

richiamata la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 28 febbraio 2013 n.88/2013/R/idr “*Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-cipe (mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/r/idr*”;



richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 15 marzo 2013 n.108/2013/R/idr “*Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del piano economico finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico*” con la quale è stato prorogato il termine al 30 aprile 2013 per la presentazione della proposta tariffaria;

richiamate le sedute della Conferenza d'Ambito del 19 giugno 2012 atto n.138, 8 ottobre 2012 atto n. 144, 26 marzo 2013 atto n. 149 e 10 aprile 2013 atto n.150 nelle quali sono stati evidenziati i principali elementi applicativi del Metodo Tariffario Transitorio nonché gli effetti dello stesso sulla dinamica tariffaria per gli anni 2012 e 2013;

preso atto del documento “*Chiarimenti applicativi delibere 585/2012/R/idr, 88/2012/R/idr e determina TQI 2/12*” del 26 marzo 2013;

richiamate le sedute del Comitato Esecutivo convocato in data 5 giugno 2012, 24 settembre 2012, 30 novembre 2012, 31 gennaio 2013 e 14 marzo 2013 in merito all'aggiornamento dell'attività di regolazione di volta in volta stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

rilevato quanto disciplinato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibere n.585/2012/R/idr, 88/2012/R/idr , in particolare:

- entro il 30 aprile 2013, gli Enti d'Ambito trasmettono all'Autorità ed ai gestori interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non siano nella disponibilità degli Enti d'Ambito, questi possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per conoscenza anche all'Autorità.
- la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando in formato elettronico all'indirizzo ptransitorio-idr@autorita.energia.it:
 - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
 - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.
- entro il 31 luglio 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas approva le tariffe, eventualmente provvedendo alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti, laddove le Autorità d'Ambito non provvedano all'invio entro il 30 aprile 2013;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas moltiplicate per il fattore Teta 2013 (ϑ_{2013}), come determinato dall'Autorità d'Ambito. A seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG, i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 moltiplicate per il valore Teta 2013 (ϑ_{2013}) approvato dalla medesima Autorità.
- qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistano diversi ambiti tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Autorità d'ambito competente determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun ambito



tariffario in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata purché sia rispettata l'invarianza dell'effetto finale;

- relativamente al conguaglio maturato per l'anno 2012, entro il 31 luglio 2014 il gestore del SII rende disponibile all'Autorità (AEEG) ed all'Autorità d'ambito responsabile i dati necessari al relativo calcolo. Il conguaglio maturato, aggiornato con il tasso di inflazione a valere per gli anni 2014 e 2015, sarà applicato come componente di costo al vincolo riconosciuto ai ricavi per l'anno 2015.
- L'aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell'Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A della deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012;

rilevata la documentazione trasmessa dai singoli gestori attestante la conclusione del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR e smi, in particolare:

- Acqua novara.VCO SpA prot.n. 569N\AD\EGF del 29/03/2013 (nostro prot. n. 222/2013);
- Comuni Riuniti VCO Srl prot.n 129 del 29/03/2013 (nostro prot. n. 222/2013);
- Idrablu SpA del 03/04/2013 (nostro prot. n. 230/2013).

considerato in particolare l'art. 6.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) che dispone : *“La tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, come definiti dall'allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, con procedura partecipata del gestore interessato, gli Enti d'Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.”*;

considerato che il DPCM 2012 su indicato attribuisce la competenza di approvare le tariffe all'AEEG definendo quale compito dell'ATO quello di “predisporre” e “validare” i dati trasmessi dal Gestore e di proporre la tariffa del servizio idrico integrato all'AEEG con determinazione del moltiplicatore tariffario Teta θ ;

INOLTRE

richiamata la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 16 gennaio 2013 n.6/2013/R/COM, integrata con deliberazione 105/2013/R/COM, *“Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”*

si ritiene opportuno evidenziare che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a decorrere dall'1 gennaio 2013, ha istituito una componente tariffaria UI1 applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi. Dall'1 gennaio 2013 tale componente tariffaria è pari a 0,05 centesimi di euro/m³; il primo versamento della componente UI1 alla Cassa Conguaglio è effettuato entro il 31 agosto 2013, con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2013.



TUTTO CIÒ PREMESSO

RITENUTO obbligatorio comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas il calcolo della proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013 e in particolare:

1. ritenere concluso il procedimento avviato ai sensi della deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 e finalizzato alla determinazione della proposta tariffaria secondo il metodo tariffario transitorio definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
2. prendere atto della documentazione trasmessa dai singoli gestori attestante la conclusione del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR e smi;
3. prendere atto dell'esito dell'applicazione integrale del metodo tariffario transitorio stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 e smi riportata nell'Allegato A, Parte I, al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. prendere atto dell'esito dell'applicazione del metodo tariffario transitorio quale proposta tariffaria (coefficiente moltiplicativo Teta) per gli anni 2012 e 2013 così come riportata nell'Allegato A, Parte II, al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. prendere atto che la metodologia tariffaria transitoria consente l'applicazione del principio di convergenza tariffaria per ambito tariffario, come precedentemente approvato dall'Autorità d'Ambito, e riportato nell'Allegato A, Parte III, al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
6. evidenziare che il Gestore è tenuto ad applicare, per gli anni 2012 e 2013, la medesima struttura tariffaria in vigore al 31 luglio 2012 - ad eccezione di quanto riportato al precedente punto 5 - moltiplicando le relative quote fisse, variabili ed i corrispettivi relativi alle altre attività idriche per il coefficiente tariffario Teta definito dall'Autorità d'Ambito di cui all'Allegato A, Parte II, al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
7. incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito:
 - di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
 - di richiedere ai soggetti gestori la predisposizione del piano investimenti per gli anni 2013-2026 secondo quanto contenuto nella Convenzione di affidamento e tenuto conto dei principi stabiliti dall'AEEG con deliberazione n.73/2013/R/idr del 21/02/2013 per l'aggiornamento del piano economico finanziario.
 - di richiedere ai soggetti gestori il piano dettagliato degli investimenti individuati come prioritari per l'anno 2013 da realizzarsi a valere sul fondo vincolato FoNI.

dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico;



DELIBERA

1. di trasmettere all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed ai gestori interessati le risultanze tecniche predisposte secondo il metodo tariffario transitorio definito dalla stessa Autorità con deliberazione n585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012 e smi al fine di consentire l'approvazione delle stesse, nei termini di cui in premessa;
2. di esprimere una forte perplessità circa il riconoscimento per l'anno 2012 di un ulteriore incremento tariffario retroattivo derivante dall'applicazione del moltiplicatore tariffario $teta \vartheta^{2012}$, tenuto conto anche del fatto che la tariffa approvata dalla Conferenza d'Ambito per l'anno 2012 risulta già quella massima applicabile riconosciuta dal metodo tariffario normalizzato.
3. incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito:
 - di adottare tutti gli atti occorrenti e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
 - di richiedere ai soggetti gestori la predisposizione del piano investimenti per gli anni 2013-2026 secondo quanto contenuto nella Convenzione di affidamento e tenuto conto dei principi stabiliti dall'AEEG con deliberazione n.73/2013/R/idr del 21/02/2013 per l'aggiornamento del piano economico finanziario.
 - di richiedere ai soggetti gestori il piano dettagliato degli investimenti individuati come prioritari per l'anno 2013 da realizzarsi a valere sul fondo vincolato FoNI.

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Presidente, resi per alzata di mano

- Presenti: n° 11 Rappresentanti, pari a quote 83,655/100
- Favorevoli: n° 11 Rappresentanti, pari a quote 83,655/100
- Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100
- Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100

risulta approvata all'unanimità. Il Presidente ne proclama l'esito.

Successivamente

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

su proposta del Presidente che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

in accoglimento della proposta suddetta;

ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n.11 voti favorevoli espressi in modo palese;



DELIBERA

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ
(Paolo Cerruti)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ
(Diego Sozzani)



Il Sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Verbania, 24 aprile 2013

IL DIRETTORE
DELL'AUTORITÀ
(Paolo Cerruti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Provinciale che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo provinciale in data odierna e vi resterà affissa 15 giorni consecutivi. In pari data viene inviata per l'affissione agli Enti indicati al comma 1 dell'art. 10 della Convenzione.

Novara, maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. Antonino Princiotta)
